

 Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse
Ufficio Monitoraggio Risorse e Ragioneria della S.A.C.
Il Direttore

n. Reg. Mo.R.Ra. 46/2011

Roma, 26 gennaio 2011

Oggetto: Assistenza fiscale per l'anno 2011 ai dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche – modello 730/2011

Al fine di consentire ai dipendenti CNR l'effettuazione degli adempimenti concernenti l'assistenza fiscale per l'anno 2011, nei tempi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, si allega (All. 1) alla presente direttiva lo scadenziario delle attività alle quali sono obbligati i dipendenti, il CNR ed i CAF o Professionisti abilitati, con lo scopo di fornire una agevole guida operativa dei principali adempimenti da svolgere alle relative scadenze.

Anche per quest'anno l'assistenza fiscale ai dipendenti e pensionati, per la compilazione e la presentazione del modello 730/2011, potrà essere fornita oltre che dai CAF anche dai professionisti abilitati.

Si ricorda che già dal 1999, con la riforma della disciplina dei Centri di Assistenza Fiscale ed in particolare con l'abrogazione di numerosi commi dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è stata esclusa la possibilità ai sostituti d'imposta di stipulare convenzioni con uno o più di tali Centri. Il CNR, pertanto, anche per l'anno 2011, non potrà stipulare alcuna convezione con un CAF.

Inoltre, secondo le disposizioni vigenti, i sostituti d'imposta che erogano redditi di lavoro dipendente ed assimilati al lavoro dipendente, *hanno la facoltà e non l'obbligo* di prestare assistenza fiscale "diretta" nei confronti dei propri dipendenti.

Pertanto, il CNR anche per l'anno 2011:

- 1) non presterà assistenza fiscale "diretta" nei confronti dei propri dipendenti, non avendo a disposizione le risorse necessarie per gestire direttamente le attività in questione;
- 2) consentirà comunque, ai Centri di Assistenza Fiscale ed ai professionisti abilitati, l'accesso presso l'Amministrazione Centrale e le Strutture di ricerca del CNR al solo fine di agevolare le attività di raccolta degli atti e dei documenti necessari all'espletamento dell'assistenza fiscale (elaborazione e predisposizione del modello 730/2011 – redditi 2010, consegna al dipendente della copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte,

comunicazione al sostituto d'imposta del risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito e a debito in sede di ritenuta d'acconto ecc.).

Si fa presente che i CAF o i professionisti abilitati provvederanno autonomamente a contattare le strutture del CNR al fine di comunicare ai dipendenti le date per la raccolta dei modelli 730/2011 – redditi 2010 e per la restituzione al dipendente del prospetto di liquidazione (modello 730/3).

Ciascun dipendente può, comunque, rivolgersi personalmente al CAF ovvero al professionista di propria fiducia per la presentazione e l'elaborazione del modello 730/2011 – redditi 2010 senza, tra l'altro, darne comunicazione al CNR.

Il CNR, in qualità di sostituto d'imposta, sarà obbligato a tener conto, con le consuete modalità, dei risultati delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai centri di assistenza effettuando, alle scadenze previste, il conguaglio in busta paga delle imposte risultanti a debito ed a credito.

Una novità introdotta dall'art. 137 della legge finanziaria 2006 e che vale la pena ricordare, è quella consistente nel fatto che la trattenuta del debito o il rimborso del credito, risultanti dal modello 730, si eseguiranno, in busta paga, con riferimento alla singola imposta ed addizionale, a partire da 13 euro.

Si precisa, infine, che restano esclusi dalla possibilità di presentare il modello 730/2011 – redditi 2010 i soggetti che, nell'anno 2011, sono titolari di una borsa di studio o di un assegno di ricerca.

Resta, comunque, ferma la possibilità, in alternativa al modello 730, di dichiarare i redditi 2010 con il modello Unico 2011 Persone Fisiche. In questo caso i tempi di presentazione rispetto al modello 730 sono più lunghi (30 giugno 2011 per la presentazione in Banca o Posta ovvero 31 luglio 2011 per la presentazione telematica diretta o tramite intermediario abilitato o tramite un Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate); in tal caso non si potrà usufruire del conguaglio in busta paga del risultato delle imposte a debito o a credito risultanti dalla dichiarazione.

Per coloro che vogliono acquisire informazioni sulle modalità di compilazione del modello 730/2011, si fa presente che nel sito www.agenziaentrate.it sono già disponibili le nuove istruzioni ed i modelli 730.

Sarà cura dello scrivente ufficio informare tempestivamente i dipendenti su chiarimenti operativi o modifiche normative sopravvenute che modifichino quanto sopra disposto.

Il Direttore
(*Roberto Tatarelli*)

Allegati:

1) scadenario e contenuto degli adempimenti del dipendente, del CNR e dei CAF/Professionisti abilitati.